



Il tamponamento a catena

Descrizione

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12663 del 9 maggio 2024, opera un piccolo sunto dei principi valevoli in tema di tamponamento a catena.

In primo luogo precisa che, ai sensi dell'art. 149 del Codice della Strada, il conducente di un veicolo dev'essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui **l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" d'inosservanza della distanza di sicurezza**. Ne deriva che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la **prova liberatoria**, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Nell'ipotesi di **tamponamento a catena tra veicoli in movimento**, trova invece applicazione l'art. 2054 c.c., con conseguente **presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli** (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di **scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate**, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

21 Mag 2024